



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEI

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DI
ARNAD, ISSIME E VALSAVARENCHÉ

Réf. n° - Prot. n. **6803**

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **26 aprile 2017**

OGGETTO: Elezioni comunali del 7 maggio 2017. Adempimenti vari.

Con riferimento alle elezioni comunali di cui all'oggetto, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni ai fini dell'organizzazione del procedimento elettorale:

- 1) votazione degli elettori minorati nella deambulazione e portatori di handicap;
- 2) apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali e delle attestazioni del Sindaco;
- 3) esposizione delle bandiere;
- 4) divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari.

1) Votazione degli elettori minorati nella deambulazione e portatori di handicap.

Si ricorda alle SS.LL. che, con ogni mezzo, deve essere agevolata la votazione degli elettori non deambulanti. In particolare, la sede della sezione elettorale, priva di barriere architettoniche, dovrà essere opportunamente contrassegnata e arredata secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. In tal caso, il Presidente del seggio nel quale si presenteranno a votare detti elettori, prima di consegnare loro la scheda, dovrà accertarsi che i medesimi siano in possesso della tessera elettorale e di un'attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente di guida speciale, purché, dalla documentazione esibita, risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'art. 37, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 89, in base al quale ogni sala di elezione, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.

Si rammenta altresì che, a tutela degli elettori portatori di handicap, l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione delle consultazioni, i Comuni organizzino

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales
Collectivités locales
Bureau électoral et services démographiques

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura
Enti locali
Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +390165274980 +390165274983/4
télécopie +390165274988

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +390165274980 +390165274983/4
telefax +390165274988

PEC:
eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione:80002270074
C.F. Prefettura: 80006880076

servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte di detti elettori. In proposito, si richiama l'attenzione della SS.LL. sull'esigenza di predisporre un servizio efficiente ed adeguatamente pubblicizzato.

La stessa norma prevede poi che un accompagnatore di fiducia, iscritto nelle liste elettorali, possa seguire in cabina l'elettore portatore di handicap impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. In tal senso, devono intendersi tali anche le persone con handicap di natura psichica, allorché tale condizione comporti una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

In proposito, si sottolinea che il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, ha ampliato la facoltà di scelta del suddetto accompagnatore che potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica e non soltanto tra gli elettori del Comune ove è ubicato il seggio. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore prescelto, che può esercitare tale funzione una volta sola, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio presso il quale egli ha assolto tale compito.

Inoltre, la legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede che, su istanza dell'interessato avente diritto al voto assistito, corredata da idonea documentazione, la relativa annotazione possa essere effettuata sulla tessera elettorale personale prima delle consultazioni, a cura del Comune di iscrizione mediante apposizione del corrispondente simbolo o codice (AVD), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Pertanto, l'elettore che presenti al seggio la propria tessera elettorale, sulla quale sia stato apposto il suddetto simbolo o codice, dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore. Qualora, invece, la tessera non riporti il suddetto simbolo o codice, oppure nel caso in cui l'impedimento non sia evidente, l'elettore dovrà dimostrare con certificato medico l'infermità fisica impediente l'espressione del voto senza l'aiuto di altro elettore.

Al riguardo, si rammenta che le Aziende sanitarie locali, nei tre giorni che precedono la votazione, devono garantire, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della citata l. 104/1992, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione di cui all'art. 1 della l. 15/1991.

Nel raccomandare la piena osservanza delle prescrizioni di cui alla presente, si invitano le SS.LL. a portare tali disposizioni a conoscenza del presidente di seggio.

2) Apertura uffici e rilascio attestazione del Sindaco.

Secondo quanto disposto dall'art. 9 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, al fine di consentire il ritiro delle tessere elettorali qualora gli elettori non le abbiano ricevute a domicilio, o dei duplicati delle stesse, si ricorda che l'Ufficio elettorale deve garantire l'apertura, **dalle ore 9 alle 18** almeno, nei **due** giorni antecedenti la data della votazione, e pertanto da venerdì 5 a sabato 6 maggio 2017. Domenica 7 maggio p.v., invece, giorno della votazione, gli uffici dovranno rimanere aperti per tutta la durata delle operazioni di voto. Al fine di evitare possibili disagi agli elettori, le SS.LL. vorranno considerare la possibilità di potenziare in tali giorni il servizio di cui trattasi.

Si ritiene inoltre opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 299/2000, solo nel caso in cui non sia possibile consegnare né la tessera né il duplicato, previa verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali, l'elettore può essere ammesso al voto tramite attestazione del Sindaco.

Tale attestato, che si differenzia da quello previsto all'art. 32 bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, poiché rilasciato ad elettori già iscritti nelle liste elettorali, deve prodursi solamente in casi assolutamente straordinari. In ottemperanza al principio di semplificazione dell'attività amministrativa, appare infatti opportuno privilegiare, ove possibile, il rilascio del duplicato

della tessera, poiché costituisce un documento permanente; diversamente, l'attestato del Sindaco consente l'ammissione al voto limitatamente alla singola consultazione.

Ciò premesso, qualora venisse comunque rilasciato l'attestato previsto dall'art. 7 del decreto sopra menzionato e l'elettore fosse perciò ammesso al voto nella sezione di appartenenza, si rinvia alle disposizioni contenute nella pubblicazione "*Istruzioni per i seggi*", in ordine alle attività dei seggi afferenti l'autentica delle schede ed il conteggio del numero dei votanti.

Anche al fine di una maggior speditezza dell'attività del seggio, si raccomanda quindi di considerare soltanto in via subordinata il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 299/2000.

Ciò nonostante, si pregano le SS.LL. di voler comunque predisporre un congruo numero di attestati sostitutivi, al fine di far fronte con tempestività alle richieste di quegli elettori che abbiano smarrito la tessera elettorale nell'eventualità in cui le scorte di tessere fossero esaurite.

In caso di smarrimento della tessera, nel richiamare le argomentazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno - MIACSE n. 50/2001 del 3 aprile 2001, trasmessa da questi Uffici con nota prot. n. 12726/59/2001 del 4 aprile 2001, si ribadisce che la denuncia di smarrimento agli uffici di pubblica sicurezza non è requisito essenziale per ottenere il nuovo documento; ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'elettore potrà pertanto limitarsi a presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

La medesima procedura semplificata si ritiene applicabile ove, in caso di trasferimento di residenza, l'elettore che abbia smarrito la tessera elettorale non sia in grado di restituirla al Comune di immigrazione.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente nota, si rinvia alle direttive emanate in precedenza sull'argomento ed in particolare alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno - MIACSE n. 11/2001, trasmessa dall'Ufficio scrivente con nota prot. n. 7714/17/2001 del 23 febbraio 2001.

3) Esposizione delle bandiere.

Si rammenta alle SS.LL. quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché dal regolamento di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

In particolare, l'art. 4 del citato D.P.R. 121/2000 dispone che le due bandiere vengano esposte contemporaneamente all'esterno dei seggi elettorali dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Si ricorda che le bandiere devono essere collocate esclusivamente all'esterno degli edifici in cui sono ubicati i seggi, nonché all'esterno degli ospedali, luoghi di cura e di detenzione ove eventualmente istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale.

Ai fini della corretta esposizione delle bandiere, si richiamano le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del Dipartimento del Cerimoniale di Stato n. 33.1/14545/1 del 30 gennaio 2003.

Si precisa inoltre che, accanto alle succitate bandiere, dovrà essere esposta anche quella della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 marzo 2006, n. 6.

4) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Ai sensi del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, "è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

La normativa ha inteso assicurare la genuina espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del c.d. "voto di scambio", inibendo all'elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto.

Al riguardo, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le predette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere in modo visibile, in ogni sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, un apposito avviso che richiami il divieto stabilito dal predetto decreto legge, del seguente tenore:

“NON SI POSSONO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI.

CHIUNQUE CONTRAVVIENE A QUESTO DIVIETO E' PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA 300 A 1.000 EURO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2008, N. 49, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 96”.

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'articolo 46 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di fuori del seggio.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti di seggio.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Tiziana VALLET)
documento firmato digitalmente